

Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Risposte a quesiti in merito all'applicazione della Circolare

Definizione di PMI

(Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, Paragrafo 3 e Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione II, par. 5)

Nelle regole di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è previsto un trattamento di favore per i crediti erogati alle imprese di piccola e media dimensione rispetto a quello dettato in via generale per le esposizioni verso imprese, in virtù delle caratteristiche economiche e del complessivo profilo di rischio delle aziende in parola.

In materia, è stato chiesto se la normativa contenga una definizione di “piccola e media impresa” (PMI) ovvero se l’individuazione di queste ultime sia rimessa ai singoli intermediari.

Nel paragrafo 3 del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, vengono definite PMI le imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro. Tale definizione si applica esclusivamente ai fini dell’individuazione delle esposizioni classificabili nel portafoglio al dettaglio delle banche che utilizzano il metodo standardizzato.

Con riferimento agli intermediari che utilizzano i metodi basati sui rating interni (*Internal Ratings Based - IRB*), la Banca d'Italia non ha indicato alcun criterio quantitativo per l’inclusione delle PMI nel portafoglio Retail. In particolare, il Paragrafo 5 del Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda (Esposizioni creditizie al dettaglio nel metodo IRB) richiede che siano le banche stesse a utilizzare "criteri oggettivi e documentati per l'inclusione delle esposizioni verso imprese nella classe al dettaglio". La Banca d’Italia verifica i criteri utilizzati dalle banche nell’ambito delle attività finalizzate al riconoscimento, a fini prudenziali, dei sistemi di rating o in sede ispettiva.